

Dona un Sorriso

OdV



20091 BRESCO – Viale Don Minzoni n° 38 – tel 02 610 75 59 - www.donaunsorriso.org
C.F. 97226530158 – info@donaunsorriso.org

Seduta n° 53

Il giorno 25 ottobre 2022, alle ore 21 si è tenuta, presso la Parrocchia San Carlo di Bresso (Mi), in Piazza De Gasperi 1, dopo regolare convocazione effettuata dai Vice Presidenti Sigg. Giulio Luigi Fortunio e Marco Quattrin (in assenza del Presidente Sig. Roberto Luigi Calmi) a ciascun Socio a mezzo messaggio di posta elettronica certificata del 6 ottobre 2022 un'Assemblea straordinaria dell'Associazione DONA UN SORRISO – OdV.

Il Presidente Roberto Luigi Calmi constata la presenza fisica dei seguenti Soci:

1. Annoni Bruno
2. Calmi Roberto
3. Ceccato Diego
4. Chemelli Cristina
5. Cittadini Gabriella
6. De Regis Danilo
7. Fortunio Giulio Luigi
8. Mancino Daniela
9. Mosconi Liliana
10. Novati Alfredo
11. Quattrin Marco
12. Rancati Lara
13. Rinetti Antonio
14. Simone Matteo

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI CINISELLO BALSAMO

ATTO REGISTRATO AL N. 885 SERIE 3
DEL 11/11/2022
ABI CAB €

ESENTI 00
IMPOSTE
BOLLO/REGISTRO
Il Funzionario
Vlad TOTARO

nonché la presenza per delega del Sig. Portioli Antonio (delega a Quattrin) e del Sig. Meazzi Marino (delega a De Regis).

Constatata la presenza di n. 16 soci dei n. 19 iscritti nell'apposito libro ed aventi diritto a partecipare, il Presidente dichiara la sussistenza del quorum previsto statutariamente e per Legge, dichiara pertanto valida la seduta, convocata per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- modificazioni statutarie,

e chiama a fungere da segretaria la Signora Liliana Mosconi, che accetta.

Il Presidente comunica che, in ottemperanza con quanto richiesto dalla Città Metropolitana di Milano con comunicazione protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it protocollata in data 27

settembre 2022, si rende necessario procedere ad una revisione dello Statuto dell'Associazione ed

illustra le seguenti modifiche da apportare:

Art. 6 – Ammissione, punto 6. Vengono eliminate le seguenti parole: *Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.*

Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo, punto 1. Vengono eliminate le seguenti parole: *Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile* e sostituite con la seguente frase: **Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca un'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.**

Ad eccezione delle modifiche di cui sopra, il rimanente testo statutario rimane immutato.

L'Assemblea, dopo breve discussione, delibera all'unanimità di apportare allo Statuto dell'Associazione le modifiche sopra riportate.

Null'altro essendovi da deliberare, dopo lettura ed approvazione del presente verbale, la seduta viene chiusa alle ore 21,30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Copia conforme all'originale

DONA UN SORRISO - Odv



Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile





Dona un Sorriso

OdV



20091 BRESCO – Viale Don Minzoni n° 38 – tel 02 610 75 59 - www.donaunsorriso.org
C.F. 97226530158 – info@donaunsorriso.org

STATUTO

DONA UN SORRISO – OdV

approvato in data 25 ottobre 2022

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione denominata: "DONA UN SORRISO - OdV" di seguito, in breve, "Associazione".
L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bresso (MI) e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si rivolge alle popolazioni più sfavorite del mondo, nel pieno rispetto della loro specificità culturale, politica e religiosa, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi relativi ai paesi più poveri, utilizzando appropriati mezzi di informazione e di formazione.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - u) - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



2. In particolare l'Associazione si propone di:

- supportare iniziative che riducano l'esclusione sociale, con particolare attenzione ai bambini ed adolescenti in stato di necessità o di abbandono;
 - creare coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo;
 - svolgere attività di sostegno in Italia nei confronti di fasce di popolazione particolarmente disagiate o a rischio sociale.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Può altresì accettare donazioni, lasciti, eredità, anche di natura immobiliare, purché per scopi strumentali al raggiungimento delle finalità sociali.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
- 3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.
- 3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
- 3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
4. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e



annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività sociali. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun socio ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Ciascun socio ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota sociale secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota sociale o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni



eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione.

4. La perdita di qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione del socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni, può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Segretario;
 - f) il Tesoriere;
 - g) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge o qualora l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno.
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo qualora nominato, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.



Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è ordinata democraticamente, così da garantire la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.
5. Sono ammessi al voto i soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri soci;
 - b) eleggere e revocare quando previsto dalla legge, o anche solo qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo;
 - c) approvare il programma di attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
 - d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione dalla medesima, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i) fissare l'ammontare del contributo sociale;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k) deliberare in merito alla scelta dei partners a cui affidare la gestione ordinaria degli aiuti all'estero.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.



Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce altresì su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni, o 5 (cinque) giorni in caso di motivata urgenza, prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro e con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti in proprio o per delega.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
8. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il programma di attività entro il mese di novembre;
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio nonché la relazione sull'attività svolta;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) eleggere fra i consiglieri eletti il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
 - n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal

Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- 
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
 - q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
 - r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con invio di un messaggio mediante posta elettronica certificata (PEC) inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare altri soci o esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente, eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art 20 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo per gestire le disponibilità finanziarie di cassa e banca dell'Associazione, nei limiti delle somme disponibili. Periodicamente predispone un rendiconto da presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo, evidenziando le entrate e giustificando le uscite. Per garantirne l'indipendenza il Tesoriere non ha alcuna autonoma facoltà decisionale di disporre spese, ma è mero esecutore delle decisioni assunte dal Consiglio.

Art. 21 - Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo nei casi previsti dalla Legge o anche qualora lo ritenga opportuno, definendone la composizione come collegiale, ovvero monocratico.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i

predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera e) è a cura dell'organo a cui si riferisce.
3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;



- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto in questo caso secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di novembre di ogni anno

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i soci che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile in conformità a quanto stabilito al comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

12911

Atto Costitutivo dell'Associazione, DONA UN SORRISO, Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale.

L'anno 1998, il giorno 6 del mese di ottobre, alle ore 21, in Milano, Piazza
Santa Maria alla Fontana n° 4 si sono riuniti in assemblea per la costituzione di
una Associazione i signori:

CALMI ROBERTO, bancario, nato a Milano il 13/02/1941, residente in Bresso
(Mi), Via Don Sturzo n° 14, codice fiscale CLMRRT41B13F205P;

CASELLA ALESSANDRA ANNA, attrice, nata a Milano il 16/08/1960, residente
in Roma, Via Vincenzo Tizzani n° 19, codice fiscale CSLLSN60M56F205J;

CASSETTA PIERO, pensionato, nato a Milano il 05/09/1930, residente a Milano,
Viale Stelvio n° 27, codice fiscale CSTPRI30P05F205K;

FANTINATO LIVIO, geometra, nato a Venezia il 18/01/1928, residente a Mila-
no, Viale Stelvio n° 58, codice fiscale FNTLVI28A18L736T;

MALETTI STEFANIA, infermiera, nata a Milano il 13 maggio 1967, residente a
Milano, Via Pier Capponi n° 15, codice fiscale MLTSFN67E53F205X;

ROSSI MAURO, impiegato, nato a Milano il 02/04/1964, residente a Milano,
Via Pier Capponi n° 15, codice fiscale RSSMRA64D02F205I;

SEREGNI GISELLA, impiegata, nata a Milano il 24/03/1958, residente a Mila-
no, Piazza Santa Maria alla Fontana 4, codice fiscale SRGGLL58C64F205Z;

SIBONI ADRIANO, pensionato, nato a Milano il 10/09/1939, residente a Mila-
no, Via Imbriani n° 15, codice fiscale SBNDRN39P10F205X;

TROVATI GIANCARLO, pensionato, nato a Milano il 20 dicembre 1938, resi-
dente a Milano, Via Carli n° 28, codice fiscale TRVGCR38T20F205U;

VAILATI LUCIANO, pensionato, nato a Monza il 16/07/1940, residente a Mila-

Roberto Caimi

Valeria Casella
Stefania Maletti

Anna Casella
Mauro Rossi

Stefania Maletti
Mauro Rossi

Stefania Maletti
Mauro Rossi

no, Viale Stelvio n° 41, codice fiscale VLTLCN40L16F704U;

VOLPI UMBERTO, pensionato, nato a Milano il 14/07/1938, residente a Milano, Via dell'Aprica n° 24, codice fiscale VLPMRT38L04F205K.

Viene designato a presiedere l'assemblea il Sig. CALMI ROBERTO, che chiama ad assisterlo la Sig. SEREGNI GISELLA.

Il Presidente dell'assemblea apre i lavori, a seguito dei quali i partecipanti all'assemblea convergono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita fra essi, con sede in Milano, Piazza Santa Maria alla Fontana n° 4, presso la Sig. Seregni Gisella, in conformità agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché alla disciplina tributaria delle ONLUS, come da Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, un'Associazione per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, nel settore "beneficenza", denominata "Associazione DONA UN SORRISO, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve denominabile anche come "DONA UN SORRISO, Onlus", in seguito chiamata l'organizzazione.

2) L'organizzazione è retta dallo Statuto che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato Unico).

3) Viene determinato in sette il numero dei componenti del primo Consiglio Direttivo, per il quale vengono eletti all'unanimità per acclamazione, per i primi tre esercizi e quindi sino al 31 dicembre 2000, i Signori:

CALMI ROBERTO, Presidente;

CASELLA ALESSANDRA ANNA, Consigliere e Vice Presidente;

SEREGNI GISELLA, Consigliere e Segretario;

Alessandra Casella

Gisella Seregni

Stefano Casella

Volpi

Umberto

Calmi

Roberto

Volpi

1000

Volpi

Umberto

Volpi

Umberto

SIBONI ADRIANO, Consigliere e Tesoriere;

TROVATI GIANCARLO, Consigliere;

VAILATI LUCIANO, Consigliere;

VOLPI UMBERTO, Consigliere.

4) Il Presidente viene autorizzato ad apportare all'atto costitutivo ed allo Statuto tutte le modificazioni che all'occasione saranno eventualmente richieste.

5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1998.

Si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto all'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n° 460.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 22,30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Gianluca Seragnini

Adriano Siboni

CASSIERE:

ESATTE LIRE
250.000
DUECENTOCINQUANTAMILA

REGISTRATO
PRESSO QUESTO UFFICIO AL
N. 016490 SERIE: 3A

IL DIRETTORE



Adriano Siboni

Gianluca Seragnini
Stefano Mubetta

Adriano Siboni

Umberto Volpi

Adriano Siboni

Adriano Siboni

Adriano Siboni
Umberto Volpi



MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE
DEL NUMERO DI CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

97226530158

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE DONA UN SORRISO - ONLUS

NAT. GIUR.

12

DOMICILIO FISCALE INDIRIZZO

P ZZA S M ALLA FONTANA N 4 C/SEREGN

C.A.P.

20159

COMUNE

MILANO

PROV.

MI

RAPPRESENTANTE COGNOME

CALMI

NOME

ROBERTO

CODICE FISCALE

CLMRRT41B13F205P

DATA 21/10/98

**IL DIRETTORE TRIBUTARIO
CAPO REPARTO U.R.P.**

IL FUNZIONARIO

(dott. *Carlo Voto*)



UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

MILANO II UFFICIO



Rappresentante legale dell'Associazione è:

Signor CALMI ROBERTO LUIGI

Indirizzo: 20091 - BRESCO (Mi) – via Don Luigi Sturzo 14

C.F.: CLMRRT41B13F205P

DONA UN SORRISO - OdV